



Sezione Diritto allo Studio
Ex-Ospedale G. B. Giustinian
Dorsoduro 1453, 30123 Venezia
Tel. 0412347963
Fax. 0412347969

IL REGOLAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA SSAV (Scuola di Studi Avanzati in Venezia)

Approvato con D.R. n. 650 del 19/07/05

Art. 1

Caratteristiche

1. L'Ateneo, l'Università IUAV di Venezia, la Venice International University e la Fondazione di Venezia organizzano corsi di dottorato di ricerca e correlate attività di ricerca miranti a realizzare un ambiente di formazione avanzata internazionale presso la Scuola di Studi Avanzati in Venezia (SSAV). I corsi di dottorato in cui si articola la SSAV hanno come caratteristica peculiare l'internazionalizzazione.
2. Il presente titolo regola, in autonomia, i dottorati di ricerca SSAV pur affermando l'alto livello di integrazione e di osmosi esistenti tra le attività di ricerca avanzate istituite presso l'Ateneo.

Art. 2

Organi del dottorato

1. Sono organi del Dottorato:
 - a) il Responsabile del dottorato;
 - b) il Consiglio Scientifico del dottorato.

Art. 3

Consiglio Scientifico

1. Per ogni corso di dottorato istituito nell'ambito della SSAV è nominato un Consiglio Scientifico di dottorato e il relativo responsabile. I Consigli scientifici di dottorato e i responsabili sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. In presenza di apposita convenzione, la nomina avviene su designazione di uno o più Consigli di Dipartimento delle due università.
2. Il Consiglio Scientifico è l'organismo formativo del Dottorato. Il Consiglio esercita funzioni di definizione dei programmi dei Dottorati di ricerca e delle correlate attività di ricerca scientifica avanzata.
3. Per ogni Dottorato, il Consiglio Scientifico è composto da docenti di ruolo dell'Ateneo e delle altre sedi consorziate, in numero non inferiore a 10, che non fanno parte di collegi dei docenti di dottorati istituiti in Italia e con una documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento del Dottorato. Il Consiglio Scientifico è composto, in numero non inferiore a un terzo del totale, da membri della comunità scientifica internazionale, di chiara fama nelle aree disciplinari o tematiche di ricerca di riferimento.
4. Per lo svolgimento di alcune delle sue funzioni, il Consiglio Scientifico può nominare nell'ambito del proprio consesso una Giunta esecutiva composta da almeno tre membri, anche con poteri deliberativi.

Art. 4

Responsabile del dottorato

1. Il Responsabile rappresenta il Dottorato; presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
2. Il Responsabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione della SSAV.
3. L'attività di Responsabile viene compresa fra le attività didattiche svolte dal docente e valutata ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici ed organizzativi.

4. Il Responsabile resta in carica per un triennio, rinnovabile di tre anni in tre anni con le procedure di cui al precedente comma 2. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente della Fondazione d'intesa con il Comitato scientifico d'indirizzo della Fondazione per giustificate ragioni.
5. La carica di Responsabile è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Preside. E' compatibile con quella di coordinatore di altro dottorato di ricerca.
6. E' compito del Responsabile:
 - a) sovrintendere al funzionamento del Dottorato, coordinarne le attività amministrativo-contabili e curarne i rapporti esterni;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Scientifico;
 - c) comunicare al Presidente della Fondazione SSAV le decisioni che vengono adottate dal Consiglio Scientifico;
 - d) organizzare l'attività formativa dei dottorandi;
 - e) attestare l'inizio dell'attività per ciascun dottorando;
 - f) comunicare tempestivamente all'amministrazione universitaria ogni fatto modificativo dello status del dottorando;
 - g) designare un sostituto per i casi di assenza o di impedimento.

Art. 5

I tutori

1. I tutori svolgono funzioni di supervisor di attività di ricerca del singolo dottorando.
2. I tutori sono individuati dal Consiglio Scientifico del dottorato.

Art. 6

Modalità di accesso

1. Il Rettore dell'Ateneo, sentito il Consiglio Scientifico del dottorato che indica membri effettivi e supplenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati e il docente ordinario (o in assenza di un ordinario, l'associato) che la presiede.
2. La commissione è tenuta a concludere la valutazione comparativa dei candidati entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Decorso i 60 giorni la commissione che non abbia concluso i lavori decade ed il Rettore nomina una nuova commissione su proposta del Responsabile del dottorato.
3. Possono accedere al concorso di dottorato, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 509/99 o di Laurea specialistica del nuovo ordinamento o di titolo accademico conseguito all'estero e giudicato equipollente dalla Commissione.
4. Il numero minimo di posti per ciascun Dottorato non può essere inferiore a quattro. Sono ammessi al Dottorato i candidati idonei in base alla posizione in graduatoria sino ad esaurimento dei posti a disposizione.
5. Il bando di concorso per l'ammissione, che dovrà essere emanato dal Rettore dell'Ateneo, entro il mese di aprile di ciascun anno, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e viene comunicato al MIUR. E' prevista la pubblicizzazione del bando in lingua inglese. Il bando deve comunque indicare:
 - a) il numero complessivo dei laureati da ammettere al Dottorato;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
 - c) il contributo per l'accesso al concorso;
 - d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
 - e) i requisiti richiesti per l'ammissione (voto di laurea, classe di laurea specialistica, etc.);
 - f) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - g) la lingua/e straniera/e di cui è richiesta la conoscenza.
6. Il Consiglio Scientifico del dottorato stabilisce le modalità (prove d'esame e/o valutazione titoli) di ammissione al Dottorato, intese a verificare le capacità del candidato nell'esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. Il candidato può svolgere le prove in una delle lingue straniere previste dal bando di

concorso. Il diario delle eventuali prove è affisso all'Albo dell'Ateneo e dello IUAV e comunicato al candidato con almeno 15 giorni di preavviso.

Art. 7

Borse di studio

1. Il 50% delle borse di dottorato di ricerca deve essere obbligatoriamente assegnato a laureati provenienti da altre sedi universitarie, anche estere.

La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Dottorato.

2. Ai fini del calcolo degli anni di erogazione della borsa di studio sono conteggiati anche gli anni in cui il dottorando ha goduto della borsa di studio presso altri Dottorati sia dell'Ateneo che di altre università, senza conseguimento del titolo.

3. La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

4. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50%.

La borsa di studio è erogata con rate anticipate di cadenza bimestrale.

5. In caso di esclusione dal Dottorato su delibera del Consiglio Scientifico o di rinuncia all'iscrizione, per motivate cause di forza maggiore, la borsa di studio non sarà più erogata a partire dalla rata, in cui è intervenuta l'interruzione. Tutte le altre situazioni di interruzione anticipata del corso di dottorato comportano la revoca dell'intera borsa di studio, comprensiva delle rate eventualmente già erogate.

Art. 8

Obiettivi formativi, durata e programma di studi

1. Il Dottorato richiede la frequenza di corsi avanzati e lo svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità definite dal Consiglio Scientifico del dottorato.

2. L'inizio di ciascun corso di dottorato è previsto a settembre di ogni anno.

3. La durata del Dottorato ai fini del conseguimento del titolo non può essere inferiore a tre anni accademici.

4. L'attività didattica prevede corsi, cicli di seminari o attività di laboratorio per un ammontare di tempo non inferiore a 120 ore complessive.

5. Il dottorando è sottoposto a verifiche almeno semestrali del profitto e dei risultati della sua ricerca.

6. L'impegno dei docenti nei corsi del dottorato è approvato dai Consigli di Facoltà di ciascuna università su proposta del Responsabile del dottorato e viene riconosciuto come attività didattica.

7. Tutte le attività di co-tutela devono essere istruite e perfezionate dal Consiglio Scientifico del dottorato competente, proposte al Comitato Scientifico e ratificate dal Direttore della Scuola SSAV.

Art. 9

Conseguimento del titolo

1. Almeno 60 giorni prima della data fissata per l'esame finale, il Consiglio Scientifico del dottorato propone al Rettore dell'Ateneo, ai fini della nomina, la commissione giudicatrice ed il relativo presidente. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Scientifico potrà proporre più commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

2. La commissione è composta da tre membri scelti fra i professori o ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

3. Le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro i 60 giorni successivi alla data prevista dal Consiglio Scientifico del dottorato per la consegna della Tesi. I componenti dimissionari sono sostituiti dal Rettore su proposta del Responsabile del dottorato. Decorso il termine di

cui sopra, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova commissione su proposta del Responsabile del dottorato.

4. Il titolo di Dottore di ricerca, rilasciato dai Rettori dell'Ateneo e dell'Università IUAV di Venezia, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta nell'anno accademico successivo.

5. La Tesi finale può essere redatta anche in lingua diversa dall'inglese o dall'italiano previa autorizzazione del Consiglio Scientifico del dottorato.

6. Entro il 31 ottobre il candidato presenta all'ufficio competente la domanda di ammissione all'esame finale. Entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio Scientifico del dottorato, che comunque non dovrà essere posteriore al 31 gennaio successivo, dovrà consegnare alla segreteria della Fondazione SSAV almeno tre copie cartacee della Tesi di dottorato, oltre a quelle che saranno richieste dalla segreteria della Fondazione ai fini della trasmissione ai componenti della commissione giudicatrice, tutte controfirmate dal Tutore e dal Responsabile. La segreteria della Fondazione trasmette a ciascuno dei commissari una copia corredata dal giudizio del Consiglio Scientifico di dottorato. Tre copie della Tesi corredate dal giudizio del Consiglio Scientifico di dottorato saranno consegnate dalla Segreteria della Fondazione all'ufficio competente che le tratterrà sino alla conclusione dell'esame finale.

7. Il candidato, che per comprovati motivi non riesca a presentare la Tesi di dottorato entro i termini previsti dal comma precedente, può chiedere entro il termine del 31 ottobre l'ammissione agli esami previsti per l'anno accademico successivo. In caso di mancata attivazione del Dottorato l'esame finale potrà essere svolto presso altre sedi universitarie.

8. La data ed il luogo d'esame sono comunicati direttamente ai dottorandi con un preavviso minimo di venti giorni.

9. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dai Rettori dell'Ateneo e dell'Università IUAV di Venezia dopo il superamento dell'esame finale e conferito dai medesimi nel corso di una cerimonia ufficiale.

10. Successivamente al rilascio del titolo l'Ateneo cura il deposito di copia della Tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 10

Diritti, obblighi e incompatibilità dei dottorandi

1. Il Consiglio Scientifico del dottorato propone al Rettore dell'Ateneo l'esclusione dell'iscritto al Dottorato in caso di:

- a) assenza prolungata e non giustificata ai corsi;
- b) mancato superamento delle verifiche previste;
- c) motivato giudizio negativo sull'attività svolta, che può essere pronunciato dal Consiglio Scientifico del dottorato in qualsiasi momento dell'anno accademico.

2. Il dottorando deve svolgere durante il corso di dottorato almeno un anno di attività di ricerca, perfezionamento e formazione, presso università, istituti di ricerca e/o scientifici, laboratori stranieri o internazionali.

3. E' ammessa la sospensione dei corsi esclusivamente per maternità, per servizio militare o per grave malattia documentata sino ad un massimo di un anno. In tali casi, il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno accademico successivo.

Art. 11

Altre norme

Per tutto quanto non disciplinato nei precedenti articoli, si applica in ordine di priorità:

1. il D.M. 30 aprile 1999, n. 224;
2. lo Statuto della Fondazione Scuola di Studi Avanzati in Venezia;
3. il Regolamento dei dottorati di ricerca di Ca' Foscari emanato con D.R. 24 giugno 2003, n. 407.

Il Rettore
(Prof. Pier Francesco Ghetti)